COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

RESOCONTO STENOGRAFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

29.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MARZO 2011

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MAURIZIO LEO**

INDICE

PAG.

Sulla pubblicità dei lavori:

Leo Maurizio, *Presidente* 3

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti:

Leo Maurizio *Presidente* 3, 7, 11, 15, 16

Barbolini Giuliano 9

Costa Rosario Giorgio (PdL) 8

PAG.

De Angelis Candido (Misto) 7

D'Ubaldo Lucio Alessio (PD) 10, 16

Fogliardi Giampaolo (PD) 7

Fugatti Maurizio (LNP) 10

Germontani Maria Ida (Misto) 10, 15

Giampaolino Luigi, *presidente della Corte dei conti* 3, 11

Mazzillo Luigi, *presidente di sezione della Corte dei conti* 16

Romano Massimo, *consigliere della Corte dei conti* 13, 15, 16

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURIZIO LEO

La seduta comincia alle 8,40.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti della Corte dei conti. Sono presenti il presidente della Corte dei conti, dottor Luigi Giampaolino, che è accompagnato dal presidente di sezione dottor Luigi Mazzillo, dal consigliere dottor Massimo Romano, dal consigliere e portavoce Paolo Peluffo e dal dottor Franco Bucci.

L'audizione si inquadra nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria, nella prospettiva del federalismo fiscale.

Cedo la parola al dottor Giampaolino, con la riserva per me e per i colleghi di rivolgergli, al termine del suo intervento, eventuali domande o di formulare talune osservazioni.

LUIGI GIAMPAOLINO, *presidente della Corte dei conti*. Innanzitutto, grazie a lei, presidente, e alla Commissione di averci convocati. La Corte, come sempre più spesso le capita, è grata e fiera di poter portare un suo contributo ai lavori del Parlamento.

A giudizio della Corte, perché il nuovo assetto federalista dell'ordinamento fiscale in corso di definizione da parte del legislatore possa sortire risultati attesi, è necessario che gli strumenti informatici chiamati a supportarlo vengano apprestati, coordinati e indirizzati in modo condiviso. Le soluzioni offerte dall'informatica e della telematica, se opportunamente governate e coordinate, costituiscono uno strumento decisivo per rimuovere i differenziali organizzativi e territoriali ancora esistenti e per fornire pari opportunità a tutti gli enti coinvolti nel processo. In questo scenario condiviso e partecipato di governo della fiscalità, un ruolo decisivo assume, per forza di cose, la conduzione dell'anagrafe tributaria e delle banche dati da essa gestite. Ho presentato un documento, di cui adesso leggerò un piccolo intervento, che ne riassume le linee fondamentali.

In sostanza, in base al nuovo quadro normativo, al tradizionale flusso informativo dagli enti territoriali verso l'anagrafe tributaria si aggiungono nuovi flussi nei due sensi, volti a fornire agli enti territoriali i necessari strumenti conoscitivi per la gestione dei tributi propri e per la collaborazione all'accertamento dei tributi erariali, e incidentalmente elementi informativi integrativi alla stessa Agenzia delle entrate, per il rafforzamento dell'azione di contrasto all'evasione. Occorre, dunque, che il nuovo assetto degli strumenti informativi per la gestione della fiscalità consenta a tutti gli enti coinvolti la migliore gestione dei tributi propri, l'efficace cooperazione alla gestione dei tributi degli altri enti e il pieno supporto alle *policy*

degli enti territoriali, favorendo i processi di unificazione e cooperazione. Tale obiettivo deve, peraltro, confrontarsi con le caratteristiche attuali del sistema delle autonomie locali, contraddistinto da una eccessiva differenziazione dimensionale e da una prevalente presenza in esse di dimensioni piccole o piccolissime, spesso nell'impossibilità di dotarsi di sistemi informativi evoluti. In attesa di un auspicato, e non ancora lontano, processo di aggregazione organizzativa – qui era scritto istituzionale, ma poi abbiamo ritenuto che non si addica alla Corte di usare questo aggettivo – per la realtà locale, occorre allora chiedersi se una mera messa a disposizione dell'informazione, sia pure attraverso piattaforme sofisticate, sia sufficiente a soddisfare le esigenze degli enti, in particolare degli enti meno strutturati, e se non occorra invece apprestare forme più integrate e condivise di cooperazione nell'organizzazione informatica. In proposito, deve essere osservato che le soluzioni informatiche attualmente adottate dagli enti territoriali sono fortemente differenziate, e nel caso degli enti di minori dimensioni si caratterizzano per la polverizzazione degli operatori e per la qualità non sempre adeguata dell'evoluzione della tecnologia. Al riguardo, deve essere considerato che sul piano tecnico organizzativo la gestione di un tributo implica l'operatività, cioè la capacità per l'ente di determinare le imposte dovute, di accertare e riscuotere il tributo, di svolgere assistenza e informazione ai contribuenti, di gestire il contenzioso e poi la previsione e il monitoraggio delle entrate, sia per cassa sia per competenza.

Specie per quanto riguarda le regioni, se sarà confermata l'impostazione attuale dello schema del decreto legislativo all'esame del Parlamento, la riforma amplierà la manovrabilità in varie direzioni dei principali tributi, in *primis* dell'addizionale IRPEF. Pur imponendo limiti a tale flessibilità, lo schema prevede l'apertura verso forme di progressività specifiche regionali – l'aliquota dell'addizionale potrà essere differenziata per scaglioni – nonché la possibilità da parte della regione di disporre detrazioni per le famiglie, e per *voucher* e buoni-servizio, in una prospettiva di sostegno fiscale alla sussidiarietà orizzontale.

Si configurano sempre maggiori spazi per una gestione effettiva della politica tributaria locale che richiede strumenti di valutazione, sia per un'adeguata programmazione degli impatti dei diversi strumenti, soprattutto in rapporto alle scelte spettanti agli altri livelli di governo, sia per un'attenta previsione degli effetti attesi in termini di spesa fiscale o in generale di andamento del gettito. Le attività di previsione e di monitoraggio delle entrate, per poter essere esercitate concretamente anche dagli enti territoriali meno strutturati, necessitano, oltre che di un più forte raccordo con il sistema informativo centrale, ivi compreso quello della riscossione, anche di nuovi strumenti conoscitivi, programmatori e gestionali che sarebbe troppo oneroso e dispersivo acquisire da parte dei singoli enti. Da ciò la necessità di adeguate forme sinergiche allo scopo di approntare sistemi e modalità condivisi per la generalità degli enti territoriali e in particolare per quelli di ridotte dimensioni che numericamente costituiscono la maggioranza. A ciò si aggiunga che il ruolo di cooperazione all'accertamento dei tributi statali, pur assegnato ai comuni, non può far leva unicamente sugli incentivi economici stabiliti dalla legge, ma necessita di una strumentazione tecnologica e gestionale volta a impiegare la notevole massa di informazione di cui gli stessi comuni dispongono per valutare la posizione del contribuente, non solo sul piano della fiscalità immobiliare, ma anche relativamente a ciò che assume rilievo per la valutazione della capacità economica dei singoli e dei relativi nuclei familiari. Devono, inoltre, essere considerate attività già da tempo previste nell'ordinamento, ma spesso svolte in modo insoddisfacente, a causa dell'onerosità dei controlli, quali la verifica delle certificazioni ISEE, presentate ai fini della fruizione dell'esenzione e di riduzioni tariffarie. Si tratta di attività che dovrebbero essere svolte in modo automatizzato e massivo, piuttosto che con

procedure di interrogazione puntuale, come spesso avviene ancora oggi, anche in ragione delle limitazioni poste dal Garante per la *privacy*. Infine, debbono essere considerati gli strumenti di natura statistica, attraverso i quali è possibile fornire un supporto utile alle decisioni per la definizione della strategia fiscale e il governo del sistema tributario. A questo riguardo, andrebbero messe a disposizione degli enti territoriali appositi servizi di ausilio alle decisioni per la consultazione integrata del patrimonio statistico esistente, in particolare per monitorare le entrate derivanti dai tributi propri dell'ente territoriale, ma gestite dall'erario statale, e per analizzare le basi imponibili e i comportamenti dei contribuenti del proprio territorio. Allo stesso modo, nel caso delle regioni dovrebbero essere resi disponibili, all'interno di uno stesso strumento, dati statistici sulle imposte dirette quali IRPEF, IRES, IRAP, addizionale regionale, IVA e accise (energia elettrica, gas metano, impianti, veicoli, autovetture e motocicli, e sugli immobili).

Nel caso dei comuni, l'applicazione dovrebbe rendere disponibili dati statistici su dichiarazioni dei redditi dei contribuenti residenti (risultanze catastali, eccetera). Per quanto attiene alle regioni, deve essere altresì ricordato che il quadro normativo in corso di definizione intende assicurare alla regione una partecipazione attiva nella gestione dei tributi regionali e di quelli erariali, al cui gettito partecipa. A tale riguardo, occorre tenere presenti le specifiche esigenze conoscitive e di analisi connesse all'istituzione dei comitati regionali di indirizzo.

Quanto alle province, occorre tenere presente la peculiarità del relativo sistema tributario, basato su tributi connessi al trasporto su gomma, quali l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, imposta sulle trascrizioni, qualificata come tributo proprio derivato delle province, alle quali conseguentemente compete l'accertamento delle relative variazioni e l'applicazione delle conseguenti sanzioni.

Non deve essere, infine, trascurato l'interesse della stessa Corte per un sistema tributario adeguatamente potenziato. Con l'abbandono di un sistema di finanziamento fondato sui trasferimenti e il passaggio a entrate proprie o a compartecipazioni cresce il rilievo delle previsioni di entrata nella gestione delle amministrazioni territoriali. Gli equilibri di bilancio, il rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, alla cui verifica è volta l'attività di controllo della Corte dei conti, dipenderanno sempre più da previsioni di entrata ispirate a criteri di prudenza e di ragionevolezza. La disciplina *on line* di statistiche fiscali dettagliate rappresenta quindi una condizione indispensabile per un lavoro di verifica, sia preventivo sia consuntivo, che consenta di prevenire l'insorgere di squilibri tali da compromettere la gestione finanziaria degli enti. Nel nuovo scenario, lo sviluppo del sistema dell'anagrafe tributaria e dei sistemi informativi locali dovrebbe sempre più evolvere verso una versione unitaria e coordinata delle posizioni fiscali dei contribuenti, superando le frammentazioni e i disallineamenti oggi esistenti.

Un esempio può aiutare a comprendere l'importanza di questa consapevolezza: l'iscrizione nei registri anagrafici delle popolazioni residenti e le relative variazioni. Da molti anni, questa tipica attività amministrativa dei comuni non risulta adeguatamente presidiata. Tale circostanza, unitamente ad alcune incertezze esistenti nella normativa, ha determinato e determina tuttora gravi distorsioni nell'applicazione dell'agevolazione delle esenzioni, correlata alla quantificazione di abitazione principale prevista per i tributi statali (IVA, IRPEF), e ai tributi che affluiscono agli enti locali (ICI, addizionale IRPEF). Altri esempi potrebbero riguardare la composizione anagrafica dei nuclei familiari, spesso non corrispondente alle situazioni reali, con conseguenti difficoltà a valutare l'effettiva capacità fiscale dei singoli e il diritto alle detrazioni per familiari a carico.

Nella stessa ottica, occorrerebbe valutare anche la possibilità di rafforzare il

ruolo dell'anagrafe tributaria nella conoscenza della situazione patrimoniale dei contribuenti e delle valutazioni che intervengono relativamente ad essa, in considerazione del rilievo che tale conoscenza assume ai fini di una compiuta valutazione della capacità fiscale, nonché per la valutazione delle condizioni di accesso alle prestazioni sociali (certificazione ISEE).

Una problematica di particolare rilievo, che occorre tenere in attenta considerazione nell'evoluzione dei sistemi informativi della fiscalità, è costituita dalla qualità dei dati gestiti. Infatti, quando si opera con svariate basi informative, che contengono grandi quantità di dati relativi a milioni di soggetti, percentuali anche minime di errore si amplificano, generando notevoli difficoltà gestionali. Occorre, pertanto, avvertire dell'esigenza di una costante attenzione per il fenomeno, sviluppando al meglio le opportune azioni di bonifica su dati già acquisiti e impedendo che nuovi dati errati vengano immessi negli archivi. È noto come una delle più frequenti cause di disallineamento degli archivi sia determinata dalla instabilità dei dati, dovuta a interventi successivi su uno degli archivi. Così, ad esempio, le correzioni apportate all'archivio anagrafico delle persone e il codice fiscale gestito dall'anagrafe tributaria devono essere riportati negli archivi degli oggetti (catasto, pubblico registro, ecc...). Se tutto ciò non avviene tempestivamente si moltiplicano gli errori, con negative ricadute sull'operatività degli uffici, sul rapporto con i contribuenti e sull'efficienza complessiva del sistema. Nell'ottica della qualità dei dati, dovrà pertanto essere valutato se l'attuale codice fiscale alfanumerico delle persone fisiche sia ancora in grado di soddisfare compiutamente le nuove ed estese funzioni che è chiamato ad assolvere. Infatti, la possibilità di generare automaticamente l'attuale codice fiscale sulla base della conoscenza dei dati anagrafici, senza la verifica della sua effettiva attribuzione da parte dell'anagrafe tributaria, ha determinato l'esistenza di un rilevante numero di codici fiscali mai attribuiti. Questi codici sono prevalentemente utilizzati in documenti non fiscali, e non è infrequente la presenza nelle banche dati dei sistemi informativi di enti diversi dall'amministrazione finanziaria, sia pubblici sia privati, di codici fiscali inesistenti o non associati a dati anagrafici corretti. A ciò si aggiunge che il sistema del calcolo dell'attuale codice fiscale presuppone l'applicazione a dati anagrafici tipici dell'Italia. Oggi, molti cittadini extracomunitari provengono da Stati che usano cognomi o nomi anche di una sola lettera o che hanno un'unica parola per il nome e il cognome, ovvero che non registrano l'intera data di nascita, ma soltanto l'anno. Mancano, inoltre, univoche norme sulla traslitterazione tra i diversi alfabeti e quello italiano, per la conversione di nomi e cognomi.

Ulteriori criticità che incidono sulla qualità e sull'uso delle informazioni presenti negli archivi riguardano l'identificazione di soggetti diversi dalle persone fisiche, soprattutto a causa dell'instabilità delle denominazioni e per la possibile confusione tra il codice fiscale di tali soggetti e la partita IVA attribuita alle persone fisiche – che ha la stessa struttura numerica – quando in sede di acquisizione i controlli non ne accertano l'effettiva esistenza.

Rilevante risulta, infine, il problema della qualità e dell'allineamento dei dati nel settore immobiliare, in particolare con riguardo alle situazioni giuridiche che legano i soggetti titolari agli immobili – i diritti riferibili anche a più soggetti per lo stesso immobile – e in misura minore con riguardo agli stessi identificativi degli immobili (sezione, foglio, particella, subalterno codice catastale del comune) e ai soggetti titolari, nonché alle relative quote. Altre situazioni di criticità e di disallineamento derivano dai trasferimenti *mortis causa* e a seguito di sentenze, per effetto dei ritardi che spesso si verificano. Ulteriori disallineamenti risultano sussistere relativamente alle informazioni sui veicoli, gestite da due enti diversi, ciascuno dei quali ha un proprio sistema informativo e una propria banca dati, ovvero il Pubblico registro automobilistico, che si occupa

della titolarità giuridica dei veicoli, e il Dipartimento trasporti terrestri, che gestisce i dati tecnici dei veicoli.

Esula dalle competenze della Corte dei conti indicare le possibili soluzioni tecniche per superare le attuali criticità, peraltro ben presenti agli organismi tecnici che operano istituzionalmente in materia. Tuttavia, è necessario ribadire con forza la necessità di uno sforzo convinto, da parte di tutti i soggetti coinvolti, per superare le attuali insufficienze.

PRESIDENTE. Grazie presidente, credo di interpretare il pensiero di tutti i colleghi rivolgendole un sentito ringraziamento per aver evidenziato una serie di criticità, sulle quali occorre lavorare.

La relazione che lei ha esposto – il documento più analitico è stato consegnato a tutti i commissari – può rappresentare una base di partenza sicuramente importante, sulla quale gli altri attori del processo che porta all'unificazione delle banche dati possono svolgere interventi diretti a razionalizzare e risolvere tali criticità.

Do la parola ai colleghi che vogliano intervenire, per porre domande o formulare osservazioni.

CANDIDO DE ANGELIS. Grazie presidente, a lei e agli altri magistrati per la relazione. Il suo intervento è stato molto interessante, e lo approfondiremo grazie al documento che ci avete consegnato. Tuttavia, per quanto riguarda le amministrazioni locali, specie quelle medio piccole, l'entrata in vigore del federalismo fiscale pone una serie di questioni che vanno ad aggravare una condizione già abbastanza pesante, con i problemi relativi al patto di stabilità, ai tetti di spesa e via dicendo, anche per quegli enti locali in grado di investire e di spendere.

Lei ha citato la questione degli extracomunitari che si inseriscono negli ambiti locali: ebbene, l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni e di poter usufruire di professionalità di spessore, per gestire un certo tipo di servizi, non comporterà un problema per queste amministrazioni, che si trovano già in grandi difficoltà ? Tutto ciò potrebbe tradursi in inefficienze. Nelle diverse relazioni che producete, spesso queste inefficienze vengono fuori e si amplificano, dando l'impressione di un settore pubblico che non funziona. In ogni caso, queste situazioni debbono comunque essere considerate, perché aggravano le condizioni degli enti locali e tendono a peggiorare con il passare del tempo: le amministrazioni infatti non hanno la forza di seguire le evoluzioni di carattere legislativo e pratico, non avendo la possibilità di fare investimenti o assunzioni e di acquisire professionalità di eccellenza nei settori in cui debbono operare. Al di là delle inefficienze, che comunque esistono, mi riferisco alla situazione in generale soprattutto dei comuni medio piccoli. Vorrei avere una vostra opinione a riguardo.

GIAMPAOLO FOGLIARDI. Ringrazio il presidente della Corte dei conti per la bella e chiara esposizione. Ho un chiodo fisso – i colleghi lo sanno – che parte da una considerazione iniziale. Quando nel 1973 venne fatta la riforma tributaria, si trattò di sganciare dal potere locale la capacità di interloquire con il cittadino contribuente per portarla nel governo centrale, che essendo più distante, avrebbe assolto il compito con una maggiore efficacia. Questo è un punto che ritorna spesso, anche questa mattina, laddove lei ha toccato la questione della capacità economica dei singoli e delle famiglie, che i comuni avranno la possibilità di verificare con maggiore efficacia. Non c'è ombra di dubbio che, da un punto di vista teorico, questo accadrà: tuttavia sappiamo, anche da amministratori locali, che in questo senso la Corte dei conti ha sempre svolto un ruolo fondamentale, di controllo, di supervisione, di garanzia e di intervento. La minaccia che spesso si lancia, anche tra forze politiche, al livello degli enti locali, è quella di una denuncia alla Corte dei conti. Ebbene, i tempi sono cambiati, per cui adesso dal potere centrale si ritornerà al livello del potere locale, auspicando si arrivi alla completa attuazione dell'articolo 53 della Costitu-

zione sulla capacità contributiva. Il ruolo che la Corte dei conti potrà svolgere in questo rinnovato assetto istituzionale sarà lo stesso oppure diverso? In altre parole, che tipo di intervento potrà svolgere? Credo che questo sia un aspetto altrettanto fondamentale, perché a me rimane sempre quel chiodo fisso. Il peccato veniale potrà sempre essere commesso, perché può capitare che il politico locale, che si trova a gestire una rete di rapporti e di contatti, nell'assolvimento dei propri compiti abbia un occhio di riguardo per il conoscente, l'amico o l'associazione che fanno parte del suo elettorato. Il ruolo che dunque la Corte dei conti potrà svolgere in questo rinnovato assetto credo sarà fondamentale.

ROSARIO GIORGIO COSTA. Ringrazio il presidente e i magistrati della Corte dei conti. Studieremo con attenzione il documento completo che ci avete reso. Sono stato consigliere comunale prima della riforma, negli anni '60, oltre che assessore alle finanze. Mi applicai infruttuosamente per costruire l'anagrafe tributaria, per tentare l'accertamento e per perseguire la giustizia tributaria. L'opinione che mi sono fatto è che il risultato che noi abbiamo conseguito a livello centrale, prima con le direzioni e poi con le agenzie, e certamente con l'anagrafe tributaria e la SOGEI, è stato qualcosa di virtuoso, ovvero qualcosa nel quale non credevamo nemmeno noi. Quando, come Commissione finanze demmo l'autorizzazione, esprimemmo un parere sulla stipula della convenzione tra la SOGEI e il Ministero dell'economia e delle finanze. Io per primo ero incredulo, dal momento che nonostante in ogni comune ci fossero le macchine elettrocontabili, esse venivano puntualmente coperte da un telo e nessuno le utilizzava. Quindi, pensai che sarebbe finita allo stesso modo, e invece abbiamo assistito a questo grande miracolo. Io sono dell'opinione che la funzione accertativa e di rilevazione statistica debba essere lasciata a livello centrale. Se proviamo ad impegnare i comuni – io li conosco bene e li amo, perché ho sempre amato e servito la pubblica amministrazione – sono convinto che ne otterremo solo una sorta di concerto disordinato. Sembra strano, ad esempio, presidente, che non ci sia nessuno pronto a raccogliere immediatamente queste sue considerazioni sul codice fiscale, in modo da cercare di affrontare e risolvere il problema di questa disarmonia. Ci sarà pure un'autorità che deve pensare a costruire i codici fiscali degli stranieri, e fare in modo che non ci sia una fuga per via di due o più codici fiscali della persona. In ogni caso, l'accertamento, la rilevazione e le indagini statistiche debbono rimanere a livello centrale, mentre l'ente locale deve essere solo messo nelle condizioni di essere servito di tutti gli elementi di giudizio necessari affinché, esercitando la sua funzione di supervisore – aiutato in questo dalla traslazione di tutti i dati – possa concorrere al perseguimento della giustizia tributaria. Semmai quest'onere, invece, fosse affidato ai singoli comuni, a parte gli oneri che esso dovrebbe sopportare e che tutti possiamo immaginare, torneremmo indietro, fino all'epoca in cui non fummo capaci di applicare l'imposta di famiglia. Lei mi permetterà, presidente, di andare leggermente fuori tema. Noi siamo fortemente dispiaciuti per quanto l'ente regione abbia funzionato male sul piano della spesa. Voi che arrivate subito dopo l'autorità giudiziaria penale sapete bene quali sono le patologie. So bene di andare fuori tema, ma la domanda è proprio necessaria. In costanza dell'allestimento della Carta delle autonomie, mi domando cosa si possa fare per spogliare questi benedetti enti della funzione gestoria e lasciarli, per quanto possibile, quali enti di legislazione e programmazione. Con una commissione come quella antimafia, quando si sono verificati i disordini regionali, siamo andati ad audire i presidenti delle regioni interessate, del nord e del sud, di centro e di sinistra. Ebbene, la condizione che è emersa è che c'è qualcosa nella meccanica di funzionamento dell'ente che non va bene. L'occasione di avere qui oggi il presidente e i magistrati della Corte dei conti è così ghiotta che mi chiedo se, a questo ri-

guardo, la Corte possa aiutare il legislatore a capire come si può intervenire, dopo quarant'anni di regione, visto che alla fine del mandato legislativo ce li incarcerano tutti, di destra e di sinistra. Non è neppure giusto che se uno è buono, poi finisce col diventare cattivo. Evidentemente, è la strumentazione a determinare una deviazione nell'esercizio delle funzioni e nell'applicazione della spesa.

Siccome siamo in questa fase così importante per l'impalcatura del federalismo, non sarebbe il caso di intervenire ? Questa è la fase più adatta, perché altrimenti dopo finiremo col pentirci. Fra 5 anni, chiunque sia stato eletto come consigliere regionale avrà dei disagi, così come sta accadendo oggi, sia a destra, sia a sinistra. Voi che avete tanta esperienza, potreste dare un suggerimento importante in questa fase, in cui si sta procedendo ad allestire la Carta delle autonomie e si va ad impalcare il federalismo fiscale.

GIULIANO BARBOLINI. Anch'io mi associo ai colleghi nell'esprimere, davvero convintamente, un apprezzamento per il materiale che ci è stato fornito e per la relazione del presidente. Ci sono delle indicazioni preziose, e in qualche caso anche stimolanti, come ad esempio la lettura problematica e critica dell'evoluzione del sistema, e di quello che necessariamente dovrà essere in termini di evoluzione qualitativa del funzionamento, ma anche la focalizzazione di snodi che hanno delle criticità rilevanti. Penso, ad esempio, all'accenno che fate al tema del codice fiscale, che evoca un rimodellamento del sistema e che non credo si possa realizzare nel giro di 6 mesi, poiché rappresenta un'operazione un po' più impegnativa. In realtà, nelle audizioni che abbiamo avuto – almeno questa è l'interpretazione che ne ho dato – abbiamo ricevuto due impressioni. La prima è la consapevolezza – spezzo una lancia in favore delle autonomie – di una problematicità, che ci è stata rappresentata. Da parte delle agenzie fiscali, invece, abbiamo rilevato sicuramente l'esercizio di una competenza e la trasmissione di una capacità di governo dei processi, però con una relativizzazione della complessità del processo, che tradurrei in questo modo: « Ci pensiamo noi, e poi tutto il sistema se ne avvarrà ».

Ebbene, questo non funziona, non solo nella logica del rispetto della legge n. 42, ma anche in una logica sistemica di coinvolgimento e di accesso paritario di tutti gli attori. In tal modo, infatti, finiremo per realizzare soltanto una riorganizzazione, mentre chi detiene la definizione strategica di queste banche dati rischia di determinare tutto, comprese le politiche locali, il che è esattamente il contrario di quello a cui dovremmo tendere. È pur vero che localmente ci sono delle debolezze. Il consigliere Romano conosce la mia regione, che credo sia all'onore del mondo, sia come regione sia come comuni. Tuttavia, credo di poter dire che anche in quella realtà c'è una distanza rilevante rispetto a come dovrebbe configurarsi questa nuova situazione. Allora, se questa è la complessità del cimento a cui bisogna atteggiarsi, avete fatto bene a evidenziarla. Bisognerebbe anche evitare i trionfalismi su quello che è già fatto, quando invece è *in fieri* e ci procurerà un bel po' di grattacapi. In questa logica – e vengo alla domanda – avverto una fortissima carenza di riferimenti di terzietà, che aiutino il processo ad andare avanti in un corretto bilanciamento delle relazioni tra centro e autonomie. Probabilmente, sono condizionato dalla discussione di ieri in Senato, che ancora una volta si è rivelata poco soddisfacente per noi, sulla legge di contabilità che dovrà essere adeguata. Abbiamo riproposto il tema di un servizio unificato Camera e Senato, sul modello del CBO statunitense. Questo per dire che vorremmo poter sapere con più serenità se quei dati sono giusti, oppure se qualcuno ci sta raccontando altri dati. Ho fatto questo esempio per dire che, secondo me, questo è un elemento di presidio del processo e di garanzia del risultato, che oggi manca. In questo quadro, vedrei la Corte dei conti come un riferimento di straordinaria potenzialità, certamente per i suoi profili sanzionatori, ma soprattutto

in una logica di consulenza e indirizzo, per esempio per quella serie di problematiche che sono state qui evidenziate. Dunque, vorrei sapere come considerate il vostro ruolo, in questo contesto. In altri termini, per assumere un ruolo più attrattivo nei confronti di potenziali interlocutori, di cosa avreste bisogno, in termini di potenziamenti strumentali e organizzativi ? C'è anche l'esigenza di una maggiore autonomia regolamentare e dispositiva ? Noi dovremmo riuscire, come Commissione, a formulare indicazioni che facciano funzionare il sistema. A mio parere questa è una delle questioni nevralgiche, per l'equilibrio e la garanzia di buoni risultati.

LUCIO ALESSIO D'UBALDO. Ho letto le conclusioni e vorrei fare una domanda al presidente, che ringrazio per la preziosa esposizione. Nel penultimo paragrafo del documento che ci avete consegnato si dice che dovrebbe essere valutata l'inclusione tra le banche dati di interesse nazionale di banche dati come quelle relative ai codici fiscali e agli oggetti immobiliari, di cui ha parlato in precedenza. La domanda è la seguente. Qual è la ragione per la quale questa inclusione comporterebbe un salto di qualità e perché sarebbe opportuno, secondo la Corte, trasformare queste banche dati in basi dati di interesse nazionale ?

MARIA IDA GERMONTANI. Ringrazio il presidente per la sua relazione e i magistrati che lo accompagnano. Nella relazione avete rilevato, ancora una volta, come sia indispensabile il coordinamento degli strumenti informatici, tema questo che è stato toccato nel corso di tutte le audizioni, perché evidentemente fondamentale. Vorrei porre una domanda su una questione che stiamo affrontando proprio adesso in Commissione industria. Si tratta di un tema scottante, ovvero quello della localizzazione e della disciplina sul territorio degli impianti di produzione di energia elettrica, nucleare e di fabbricazione di combustibile nucleare. Nel parere che abbiamo dato su questo tema, in Commissione industria ieri, si chiede al Governo l'opportunità di prevedere per i comuni e le province, nel cui territorio sono localizzati impianti di produzione di energia elettrica e nucleare, di avere l'esenzione dal rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, in misura equivalente all'importo dei benefici compensativi che vengono corrisposti a comuni e province in cambio di queste localizzazioni. Nella sua relazione, a pagina 11, si tocca il tema del patto di stabilità e del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, alla cui verifica è volta l'attività di controllo della Corte dei conti. Ebbene, vorrei sapere se l'attività di controllo della Corte interverrà anche su questo problema che evidentemente nel nostro Paese è all'ordine del giorno, anche alla luce di quanto avvenuto recentemente in Giappone, con tutti i pro e i contro, le valutazioni e le marce indietro che possono verificarsi. Quindi, la mia domanda si riferisce al vostro controllo sul patto di stabilità, in relazione a questo tema.

MAURIZIO FUGATTI. Vorrei sollevare una questione relativa all'attività degli enti locali nella lotta all'evasione e alle informazioni che gli enti locali avranno a disposizione sui contribuenti in generale. Come lei dice a pagina 6, lo schema di decreto sul federalismo municipale dà accesso ai singoli comuni a determinate informazioni, dai contratti di locazione – quindi un aspetto molto specifico – alla somministrazione di energia elettrica, e quindi ancora una cosa particolare e specifica. Poi però al punto 3 si dice « ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio ». Questo vuol dire – se non capisco male – che i comuni possono avere informazioni generali su coloro che hanno il domicilio fiscale sul loro territorio. Ebbene, sappiamo che l'Agenzia delle entrate tratta queste informazioni con una particolare cautela, per la questione della *privacy*. Infatti, sapere, ad esempio, che l'azienda x ha 300.000 euro di contenzioso perché non paga l'IRES è un'informazione particolare che è in capo all'Agenzia delle entrate. Ora, se un'informazione di questo tipo viene posta in capo ad un'ammini-

strazione più vicina al territorio, che ne è della questione della *privacy* ? Sappiamo, infatti, che questa mole di informazioni posta in capo all'ente locale può comportare anche delle commistioni in determinate situazioni, ovvero un uso improprio di tali informazioni da parte di qualcuno. Chiedo se, invece, non siano previste delle modalità di utilizzo di dette informazioni che riescano a eludere questi rischi. Infatti, finché parliamo di contratti di locazione e di energia elettrica, sappiamo che sono quelli, ma qui dobbiamo riferirci ai tributi in generale. Se il sindaco di un dato comune sa che il proprio imprenditore non paga un determinato tributo, questo può essere un vantaggio a favore della lotta all'evasione, ma può anche essere visto come un utilizzo improprio di informazioni. Quali sono i metodi per combattere questi rischi ?

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, vorrei rivolgere una domanda sulla questione che attiene alla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento. Nella normativa del 2005, poi in altri provvedimenti e infine nel decreto sul federalismo municipale è prevista una partecipazione e un beneficio per gli enti locali e i comuni che forniscano informazioni significative ai fini dell'attività di accertamento. Il premio – chiamiamolo così – per i comuni sarà di circa il 50 per cento di quello che poi l'azione di accertamento produrrà, in termini di richiesta ai contribuenti da parte dell'amministrazione finanziaria. Il punto delicato, sul quale vorrei conoscere la vostra posizione – che potrà anche essere di ausilio al Governo, nel formulare i provvedimenti attuativi del federalismo fiscale – è come costruire effettivamente questo meccanismo. Infatti, mentre nei testi originari si parlava di partecipazione dei comuni all'attività di accertamento e di poter contabilizzare questo beneficio solo quando la riscossione diventava definitiva, adesso, nell'ultimo provvedimento – anche meritoriamente – si dice che si individuerà un momento precedente a quello della riscossione, in cui si potrà già contabilizzare. Quindi, l'ente locale potrà iscrivere nel suo bilancio, tra le entrate, delle cifre collegate agli elementi che possono essere utilizzati dall'amministrazione finanziaria nell'attività di accertamento. Allora, se questo è vero, la mia preoccupazione è la seguente. Ci sarà sicuramente parecchia attenzione da parte del comune – con il consigliere Romano e il presidente Mazzillo, nelle nostre precedenti esperienze lavorative, ne abbiamo viste di tutti i colori – a mandare l'informazione ritenuta significativa per l'amministrazione e la sua attività accertativa e a contabilizzare in bilancio una data cifra corrispondente. Se poi, come è prevedibile, questa cifra non si riscuote, il comune avrà messo in bilancio delle entrate, magari finanziando spese correnti, per poi rischiare di trovarsi in situazioni estremamente pericolose che possono in taluni casi portare al dissesto degli enti locali.

Allora, chiedo un suggerimento prezioso da parte vostra, che potrebbe orientare anche il Governo nella sua azione, per fare sì che i comuni possano contabilizzare prima del momento della riscossione, ma al tempo stesso evitare delle anomalie nei bilanci degli enti locali ovvero iscrivere delle entrate che poi si rischia di non riscuotere mai e con queste finanziare spesa corrente, che invece è certa. Quindi, bisogna muoversi con molta cautela, perché altrimenti in una fase così delicata come quella attuale, in cui i comuni hanno risorse sempre più limitate, si rischierebbe di iscrivere in bilancio delle cose che poi non si possono riscuotere. Vorrei, dunque, sapere qual è il vostro punto di vista su questo tema.

LUIGI GIAMPAOLINO, *presidente della Corte dei conti*. Riserverei per me le risposte di carattere più istituzionale, che attengono alle prime domande che ci sono state poste, per poi lasciare ai colleghi le risposte a domande più tecniche e specifiche. Vorrei, dunque, rispondere alle domande di carattere generale, che poi sono quelle che coinvolgono i comuni e la Corte dei conti.

Potrei definire questa mia giornata di oggi come *albo signanda lapillo*, perché le domande degli onorevoli senatori consentono di indicare qual è la funzione che la Corte vorrà esplicare, come da ultimo mi invitava a fare il senatore Barbolini.

Inizierò dalle domande poste dal senatore De Angelis. Nel leggere il mio intervento – in verità nella stessa relazione scritta – a un certo punto ho detto che veniva usato un termine che non avremmo voluto usare, perché i documenti che vengono consegnati alle Commissioni parlamentari, per antica tradizione della Corte, sono appunto il prodotto di un procedimento che, nella sua solennità, quasi ripete il rito giurisdizionale. In altre parole, le materie sono oggetto di un'attenzione collegiale. Questo appunto perché la collegialità, non solo è momento di riflessione, ma garantisce anche quella terzietà, quella indipendenza e quel riscontro di opinioni che appunto possono essere di garanzia per il Parlamento. I termini a cui mi riferisco erano « aggregazione istituzionale ». Il senatore De Angelis poneva il problema di come i comuni possano affrontare tutti i compiti che ad essi sono fissati. Ebbene, quel termine è del tutto improprio per poter essere usato dalla Corte, poiché qui non è dato affrontare problemi di ordine istituzionale tipicamente politici. Quindi, avevamo appunto detto, in sede delle sezioni riunite, che quel termine non poteva essere usato dalla Corte in questa sede. Tuttavia, la Corte si è posto il problema dell'organizzazione. Nei rimedi organizzativi delle aggregazioni dei comuni non possiamo usare il termine istituzionale, perché l'identità di un comune è valutazione politica, secondo alcuni, tutelata talmente dal punto di vista costituzionale che lo stesso intervento del legislatore potrebbe essere posto in dubbio. Quindi, la Corte si ferma davanti all'assetto istituzionale di migliaia di comuni dalle piccole dimensioni, che pongono grossi problemi di gestione. Dunque, nella mia relazione scritta apparirà questo termine, che ho corretto a voce. Il rimedio è quello di una aggregazione, ovvero si tratta di rimedi organizzativi fra i vari comuni. La Corte caldeggia questa possibilità, perché è ben consapevole delle difficoltà che i comuni incontrano.

Questa – vengo alle altre domande – è una delle caratteristiche nuove della Corte. Ecco perché prima dicevo che dovrei segnare questo giorno con *albo lapillo*, poiché esso consente di manifestare e illustrare la funzione che le sezioni regionali della Corte dei conti già in parte svolgono, ma sempre più vorranno svolgere, nei confronti delle autonomie territoriali.

La Corte ormai ha una conformazione a rete, che dall'antica sua funzione di organo ausiliario del Governo, la pone sempre più – anche per le interpretazioni della Corte costituzionale – come organo della Repubblica, che quindi si pone molto in contatto con gli enti locali. La prima frontiera della Corte – come mi è capitato di dire anche in discorsi ufficiali – è appunto quella delle autonomie territoriali. Ebbene, bisogna chiedersi come può la Corte svolgere questa funzione di ausilio, e con questo salto per un momento le domande poste dal senatore Costa. La Corte nasce con una funzione di controllo dei conti, proprio come se gestisse il danaro altrui – ovvero il denaro prelevato con il prelievo fiscale – ma adesso svolge anche una funzione consultiva nei confronti dei comuni. La legge n. 131 di attuazione del Titolo V della Costituzione ha previsto, infatti, per le sezioni regionali una funzione consultiva nei confronti dei comuni. Tale funzione sta avendo una notevole portata e attuazione. Quindi, lasciando il legame con la responsabilità e il momento giurisdizionale, che è quello che gli amministratori invocano, la Corte vorrebbe essere più invocata – lo dicevo prima in altra sede – per questo suo ruolo di ausilio nei confronti degli amministratori comunali, i quali appunto si trovano in queste difficili situazioni. Quindi, da una parte c'è il momento di chiusura con la responsabilità, dall'altra il momento dell'azione concreta con l'attività consultiva in materia di contabilità pubblica e il controllo nei confronti dei comuni e delle regioni, di cui poi parlerò rispondendo alle

considerazioni del senatore Costa. Dunque, questo è l'apporto che la Corte può dare.

In questo senso, mi si chiedeva di cosa la Corte avrebbe bisogno, per svolgere al meglio le sue funzioni. Ebbene, la Corte gode di autonomia e di uno *status* magistratuale che poche altre istituzioni, di pari funzioni, hanno in altri ordinamenti. Ciò per garantire l'imparzialità e la terzietà, che appunto essa potrà esprimere. Non esito a dire, perché rientra nella responsabilità, che appunto essa deve attrezzarsi nella preparazione professionale proprio in queste materie economiche. Infatti, della Corte è stato esaltato – secondo me anche a causa di un certo andamento del nostro ordinamento, specie in materia amministrativa – il momento giurisdizionale, che tuttavia non rappresenta il momento più proprio di questo organo. L'amministrazione in generale deve ritornare ad essere – come usava dire un maestro, che ho anche di recente citato – un ordinamento che trovi in se stesso i suoi rimedi. Quindi, quello della responsabilità della giurisdizione deve essere solo un momento eccezionale e finale, che giunge soltanto quando gli altri rimedi non sono venuti in rilievo. Tali rimedi sono quelli che ho prima menzionato.

Senza dubbio quello della terzietà può essere il grande contributo che la Corte può dare, proprio nell'ambito del federalismo. Questo, peraltro, è stato previsto anche nell'ultima riunione dell'Ecofin, dove appunto si è invocata la formazione di un'istituzione di questo tipo.

Per rispondere, dunque, al senatore Barbolini, questa è senza dubbio una funzione che la Corte può svolgere, specie perché essa è equidistante sia dal Governo sia dagli enti locali, quindi con una funzione di terzietà che – ripeto – le è garantita dallo *status* magistratuale. Personalmente, ritengo che l'autonomia ci sia, mentre penso – e non esito a dirlo – che essa debba attrezzarsi in termini di preparazione economica, statistica e di scienza delle finanze, poiché queste sono le carenze, dovute ad una vicenda istituzionale generale, che non ha coinvolto solo la Corte.

Vengo dunque alle questioni poste dal senatore Costa, in merito alle regioni e alla Carta delle autonomie. La Corte svolge una funzione di referto presso le assemblee regionali. Infatti, un altro momento di terzietà è dato proprio da questo, poiché la Corte non solo riferisce al Parlamento, ma anche alle assemblee regionali. Senza dubbio, senatore, lei ci invita ad un'ulteriore riflessione, sottolineando una disfunzione dell'ente regione che per alcuni aspetti è istituzionale, pur essendo essenzialmente gestionale. In questo caso, nel rispetto dell'articolo 119, la Corte deve fare reverenza di fronte all'assetto in esso previsto, però deve allo stesso tempo farsi carico di questo problema. Sul momento non le saprei rispondere, però il momento della responsabilità, del giudizio e della giurisdizione deve diventare sempre più un momento residuale. Quindi, con referti più frequenti, per esempio, all'assemblea regionale o con un'attenzione più particolare al momento gestorio delle regioni: questo deve però essere articolato nell'ambito delle sezioni regionali e su ciò faremo una riflessione.

Adesso vengono le domande più propriamente tecniche, sulle banche dati, sulla localizzazione degli impianti di energia e sul domicilio fiscale, per le quali lascerei la parola ai colleghi.

MASSIMO ROMANO, *consigliere della Corte dei conti*. Per quanto riguarda, in particolare, le domande poste dal senatore D'Ubaldo sul problema delle banche dati di interesse nazionale, ricordo che il legislatore ha, in prima battuta, definito alcune banche dati di interesse nazionale, demandando poi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione di ulteriori banche. Ebbene, a noi è sembrato che forse questa non considerazione di alcune banche dati, come per esempio quella del codice fiscale, che consente l'identificazione di tutti i soggetti, possa in qualche modo non essere adeguata. Ovviamente, ci sono altre ban-

che dati, come ad esempio quelle delle anagrafi centralizzate presso il Ministero dell'interno, o ancora i dati del casellario giudiziario. Quindi, nella scelta iniziale del legislatore ci sono altri tipi di dati. Tuttavia, abbiamo segnalato che sussiste effettivamente l'esigenza di dare rilievo ad alcune banche dati, che nascono come strumenti fiscali, ma che in realtà hanno assunto funzioni più ampie. In particolare, ci riferiamo al codice fiscale, che identifica tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, e anche al codice catastale, che identifica gli oggetti immobiliari. Dunque, questa è una mera segnalazione da parte nostra, per dire che occorre tener presente che queste cose assumeranno poi un ruolo centrale. Poi ci sono indicazioni sul piano statistico, ma si tratta di elementi conoscitivi, che sicuramente non involgono preclusioni sul piano della tutela della riservatezza. Mi pare sia emerso in alcuni interventi che esista un problema di struttura. In altri termini, il federalismo oggi è una realtà nuova, mentre in passato c'era l'autonomia fiscale su certi fronti, prima della riforma del 1973, che voi conoscete meglio di me. Il problema è che tutto questo si cala su un universo molto variegato di enti, alcuni dei quali sono molto strutturati, ad esempio i grandi comuni, peraltro strutturati in modo fortemente differenziato perché ognuno si è dato i suoi modelli, le sue organizzazioni, i suoi *partner* informatici e così via. Poi abbiamo un grande blocco di comuni piccoli, che hanno una dimensione organizzativa molto limitata. Come diceva il presidente, noi, come Corte, non dobbiamo pronunciarci sull'assetto istituzionale, però si può sottolineare l'esigenza di forti sinergie e coordinamenti, perché questi ovviamente sono necessari per poter governare uno scenario nuovo di fiscalità. In questo nuovo contesto, gli enti locali, in particolare i comuni, vengono chiamati a svolgere un ruolo che non è solo di gestione diretta dei propri tributi, ma anche di supporto all'azione dell'amministrazione finanziaria dello Stato, per l'applicazione dei tributi, con riflessi diretti di vantaggio per gli enti locali. Infatti, quello che emerge, anche da alcuni dei vostri interventi, è che ci sono comportamenti molto differenziati da ente ad ente, e tra una realtà geografica e l'altra. Abbiamo avuto modo di notarlo anche con i primi dati che sono stati diffusi sulla cooperazione dei comuni all'accertamento, dopo la riforma del 2005. In realtà, l'universo nazionale è abbastanza variegato, ovvero alcune realtà hanno dato delle risposte più attive, mentre altre sono molto più prudenti. Ovviamente, si pone il problema di utilizzare gli strumenti. Credo che il tema della correttezza fiscale sia un problema generale, che non investe determinate parti politiche, ma rappresenta una base su cui costruire il nostro futuro collettivo. Quindi, credo sia importante che gli enti possano essere in grado di svolgere effettivamente questo ruolo. Chiaramente, ci sono delle scelte che il legislatore ha già fatto, e non penso che possano essere messe in discussione da noi. Noi ci preoccupiamo di indicare delle strade che possano essere utili per realizzare nel modo migliore questi obiettivi.

L'onorevole Fugatti parlava della lotta all'evasione e dei limiti alle informazioni, ponendo il problema di una esigenza di cautela. Credo che gli strumenti di cautela ci siano, poiché le regole ci sono. Tuttavia è importante che la cultura del controllo fiscale non sia poliziesca, né speculativa, ma sia una cultura della trasparenza, nei limiti ovviamente della trasparenza possibile. Questa è un'azione sulla quale i comuni possono svolgere sicuramente un ruolo importante, dal momento che dispongono di una conoscenza molto più capillare di quello che avviene nella realtà, rispetto a quella che può avere l'amministrazione finanziaria, dotata di strumenti conoscitivi generali, ma che poi deve intervenire concretamente sul caso singolo. Mi permetto di segnalare un elemento, perché credo sia molto importante. Mi riferisco al ruolo che gli enti territoriali possono avere nel governare bene strumenti che sono i presupposti di una buona fiscalità. Nel nostro documento abbiamo riportato due esempi, tra cui quello dell'abitazione principale. Ebbene, la possi-

bilità di iscriversi all'anagrafe della popolazione residente con grande facilità, con una mancanza di presidio per questa che non è una funzione fiscale ma amministrativa, ha determinato sicuramente diffusi abusi, per le conseguenze fiscali che poi derivano dal qualificare un'abitazione come principale, invece che come secondaria. Al contrario, dovrebbe esserci un presidio forte delle attività amministrative che però hanno ricadute fiscali notevoli. Oggi sicuramente, per effetto dei riflessi sull'ICI, i comuni sono molto più attenti a ciò: tuttavia, ci sono dati ormai consolidati, che in qualche modo dovrebbero essere governati. C'è dunque un'esigenza di presidiare bene questi aspetti. Oggi la stessa composizione dei nuclei familiari è molto spesso affidata alla totale discrezionalità delle famiglie, però se da questi dati poi derivano conseguenze fiscali anche notevoli, per benefici che vengono riconosciuti, si pone il problema di una coerenza con la realtà effettiva dei fatti, altrimenti il legislatore viene tradito nell'applicazione pratica, per effetto dei malfunzionamenti del sistema. Credo che su questo occorra riflettere e individuare eventuali falle presenti nell'ordinamento. Lo stesso problema, su cui i comuni si sono esercitati abbastanza bene, delle residenze fittizie all'estero – un fenomeno che ovviamente coinvolgeva un numero limitato, per fortuna, di italiani – è stato reso possibile proprio perché non c'è stato un presidio forte su queste funzioni amministrative, che pure esistono da sempre.

MARIA IDA GERMONTANI. Chiedevo se il controllo da parte della Corte dei conti sul patto di stabilità possa riguardare anche l'esenzione dai vincoli del patto per quei comuni o quelle province che localizzano nel loro territorio impianti per la produzione di energia.

MASSIMO ROMANO, *consigliere della Corte dei conti*. Nella misura in cui si tratta di una disposizione di legge, ovviamente la Corte dei conti applica la legge. Quindi, essa è tenuta a verificare ciò che è previsto nel dato normativo.

PRESIDENTE. Si tratta di implementare il dato normativo, al fine di escludere dal patto di stabilità gli impianti...

MARIA IDA GERMONTANI. È un tema che sta diventando piuttosto pressante.

MASSIMO ROMANO, *consigliere della Corte dei conti*. Queste sono scelte che il legislatore fa, e quindi devono essere rimesse alla sua valutazione. Credo che occorra riflettere molto attentamente su quanto diceva il presidente Leo, ovvero sul problema delle previsioni di entrata. Abbiamo purtroppo una differenziazione nei comportamenti degli enti locali, come credo sia emerso anche in qualche audizione passata di questa Commissione. In altre parole, ci sono enti che accertano le entrate con la cassa, quindi con un criterio forse tecnicamente non corretto, ma sicuro, nel senso che una volta entrati i denari in cassa, si accertano le entrate. Ci sono enti che, invece, si sono storicamente finanziati in modo forse un po' disinvolto. Su questo le regole contabili ci sono, però non sono forse così stringenti come dovrebbero. Chiaramente, bisogna tener presente il rischio applicato a queste modifiche normative che consentono di considerare già nelle entrate somme che sono soltanto oggetto di segnalazioni. Bisogna capire quali saranno poi i criteri contabili che consentiranno agli enti locali di mettere a bilancio, e quindi di spendere, queste somme.

Dovrebbe esserci sempre un criterio rigoroso. In altre parole, non è ammissibile che solo per aver fatto una segnalazione all'Agenzia delle entrate, si possa costruire su questo un'entrata. Ci vorrebbe un criterio di serietà, un *iter*.

PRESIDENTE. Il problema è che gli enti locali, muovendosi con i criteri della competenza finanziaria, appostano in bilancio delle entrate sulla base di ciò che accertano, mentre la riscossione è un elemento successivo. Quindi, nel momento in cui essi danno la segnalazione, valutano che da questa ne possono scaturire effetti positivi e li mettono in bilancio.

MASSIMO ROMANO, *consigliere della Corte dei conti*. Questo però sarebbe un comportamento un po' disinvolto, perché un conto è aver fatto una segnalazione, altro conto è che quella segnalazione sia poi tradotta in un'azione di accertamento, già giuridicamente manifestata all'esterno. Tutti sappiamo di comuni che hanno costruito il loro bilancio con accertamenti, che spesso poi si rivelavano poco consistenti.

LUIGI MAZZILLO, *presidente di sezione della Corte dei conti*. A livello erariale l'accertamento non si traduce in riscossioni, se non in misura abbastanza limitata. Dall'indagine che abbiamo svolto, risulta un 10 per cento. Nel momento in cui si iscrivono queste somme in bilancio, bisognerebbe tenere conto della realizzabilità dell'accertamento. Questo dovrebbe essere il criterio da seguire.

LUCIO ALESSIO D'UBALDO. Vorrei informare la Corte che nel carteggio di La Pira, sindaco di Firenze, c'è una lettera inviata all'allora ministro dell'interno Mario Scelba. Il ministro incontrò La Pira in « transatlantico » e ne ricevette una pressione – all'epoca non vigeva l'incompatibilità, e quando fu sancita La Pira ne fu ferocemente contrario. La Pira disse in quella occasione a Scelba che avrebbe dovuto finanziare un'opera cui il sindaco era molto interessato: poi, dopo una settimana, gli inviò la lettera dove diceva che a seguito di quel colloquio aveva già iscritto in bilancio la cifra corrispondente !

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Giampaolino e gli altri rappresentanti della Corte dei conti e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 13 maggio 2011.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

€ 1,00

16STC0013060